



## ISTITUTO SALES

**Associazione Privata di Fedeli Istituto Sales**

### **Statuto Sociale**

#### **Titolo I - Disposizioni Generali**

##### **Art. 1 - Denominazione**

E' costituita l'Associazione privata di fedeli "Istituto Sales".

L'Associazione, previo consenso delle Autorità Ecclesiastiche competenti, potrà chiedere di assumere anche il nome di "Cattolica" e di unirlo alla denominazione dell'associazione.

L'Associazione, altresì, ferma restando la natura privata dell'associazione medesima e previa approvazione dello statuto dalle Autorità Ecclesiastiche competenti, potrà chiedere il riconoscimento della personalità giuridica.

##### **Art. 2 - Sede**

L'associazione ha la propria sede legale in Cagliari, Via Dei Giudicati n. 22.

Il consiglio direttivo ha facoltà di istituire sedi decentrate in Italia ed all'estero, qualora ciò risulti utile allo sviluppo dell'attività associativa.

##### **Art. 3 - Finalità**

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione è ispirata all'opera di San Francesco di Sales e all'opera salesiana di San Giovanni Bosco, pertanto, è di ispirazione cattolico cristiana. L'Associazione, mediante l'azione comune dei fedeli associati, si pone come finalità la realizzazione di una vita cristiana perfetta, mediante anche la pratica della meditazione.

L'associazione privata di fedeli "Istituto Sales" nel concreto si pone come finalità quella di sostenere la formazione di psicologi e psicoterapeuti alla conduzione del "Gruppo Sales" di psicoterapia e meditazione, e più in generale di contribuire alla crescita professionale e spirituale dei terapeuti dei diversi modelli, alla luce della meditazione.

La pratica della meditazione, inserita nel cammino di crescita innescato dalla psicoterapia, avvicina l'uomo alla sua essenza più profonda, favorendo che il cammino psicoterapico si avvii nella giusta direzione, quella del vero Sé. Molto spesso, infatti, la consapevolezza interiore derivante dalla psicoterapia, è strettamente legata all'Ego, che è pur sempre una parte della persona. Il risultato è una inconsapevole crescita di aspetti di sé che prima o poi lo lasceranno di nuovo insoddisfatto e sofferente.

L'Associazione Istituto Sales sostiene, inoltre, la nascita ed il mantenimento dei Gruppi Sales nel territorio. Il "Gruppo Sales" è un gruppo di psicoterapia e meditazione, che si incontra settimanalmente per un tempo di due ore. Il gruppo si ferma solo se il giorno stabilito per l'incontro è festivo. Il gruppo è aperto e gratuito, ed accoglie per ciascun incontro le persone che vi accedono spontaneamente, ovvero senza una particolare formalità di ingresso. E' possibile frequentare indifferentemente più gruppi Sales contemporaneamente, a seconda della esigenza di crescita che il singolo individuo avverte in quel momento, così come è possibile una frequenza occasionale e saltuaria. Questo

responsabilizza la persona nella ricerca del Vero Sé, che è invitata a riconoscersi come unica responsabile del proprio cammino terreno. L'impegno quindi è preso con se stessi più che col gruppo, che fornisce quindi solo l'occasione per la propria crescita interiore. Ciascun "Gruppo Sales" ha un conduttore psicologo, o psicoterapeuta, o con titolo equipollente, che abbia condiviso il modello dell'Istituto Sales, e che sia accettato dall'Istituto. Possono essere presenti all'incontro altri terapeuti come osservatori, o, se il conduttore lo preferisce, come co-conduttori, a seconda della sua strategia terapeutica. La congruità dell'operato del conduttore è favorita dalla sua partecipazione ai momenti di formazione per terapeuti forniti dall'Istituto Sales, dalla sua frequenza agli incontri di supervisione, così come a tutti i momenti di formazione e crescita professionale previsti ed organizzati gratuitamente dall'Istituto Sales.

Il modello dell'uomo utilizzato dall'Istituto Sales riconosce il Vero Sé presente in tutte le persone come il luogo della pace, della gioia e dell'amore. Scopo della vita è l'integrazione dell'Io nel Vero Sé. L'Io però è chiamato a scegliere continuamente tra Vero Sé ed Ego, e nel suo conflitto esistenziale ha bisogno di essere decontaminato da tutte le convinzioni erranee. Prendersi cura di sé stessi quindi è indispensabile, affinché l'Io si trovi nelle condizioni più adatte per una scelta illuminata. Tutte le relazioni umane nascono dal desiderio inconscio dell'amore incondizionato, e proseguono con l'obiettivo della scoperta consapevole della realtà dell'amore incondizionato. Senza la scoperta della meraviglia che sono e della meraviglia che l'altro è come essere fatto ad immagine e somiglianza di Dio, qualsiasi relazione serve per ottenere un soddisfacimento dei miei bisogni sospesi. Il vero amore come donazione di sé è possibile solo dopo la scoperta di chi io veramente sia. Solo dopo aver realizzato di diventare ciò che realmente sono, posso mantenere un equilibrio psichico profondamente radicato.

La psicologia spirituale, cui l'Associazione si ispira e pratica, si occupa della crescita interiore della persona, della sua evoluzione, della evoluzione della propria identità. Nel cammino di crescita interiore, più in profondità della mente risiede l'intelletto intuitivo, sensibile nel riconoscere verità più profonde della vita e della persona, e da questo luogo siamo capaci di intuire il valore estremo della vita stessa. Scopo ultimo del cammino di crescita interiore è l'integrazione dell'Io al Vero Sé al di là delle pressioni dell'Ego. Il Vero Sé è quel "luogo interiore" dove mente e cuore sono in contatto con l'anima, ed è indissolubile e inalienabile anche in conseguenza delle esperienze peggiori che l'uomo possa fare. Il Vero Sé è quella parte di noi che è capace di percepire le vibrazioni dello Spirito, che a sua volta è indissolubilmente legato al tutto universale che possiamo chiamare Dio. Il Vero Sé infatti è costantemente disponibile per noi nel nostro interiore, ed esso è costantemente in contatto con lo Spirito Santo. Ciò significa che qualsiasi cambiamento o guarigione è potenzialmente sempre possibile. La psicoterapia spirituale dunque può diventare l'occasione per favorire la conversione del cuore di ogni persona desiderosa di compiere questo cammino di crescita spirituale. L'associazione intende fornire ai fedeli bisognosi e sofferenti e non, mediante la psicoterapia spirituale, individuale e di gruppo, e la meditazione, lo strumento e il sostegno psicologico cristiano per intraprendere questo cammino spirituale, anche mediante il supporto di un Consigliere spirituale designato e confermato dal consiglio direttivo, con il benestare dell'autorità ecclesiastica del luogo. Riassumendo: L'ISTITUTO SALES si propone di formare i terapeuti ad una semplice quanto efficace esperienza terapeutica: il Gruppo Sales. L'ISTITUTO SALES si propone inoltre di favorire la nascita e la permanenza di Gruppi Sales di psicoterapia e meditazione nel territorio. L'ISTITUTO SALES utilizza la Meditazione Sales come strumento efficace nel cammino di crescita personale. L'ISTITUTO SALES riconosce i diversi modelli psicoterapeutici disponibili, sia su versante intrapsichico che su quello sistemico-relazionale, come efficaci nel favorire la risoluzione dei problemi umani. L'ISTITUTO SALES riconosce la validità dell'accompagnamento spirituale nel cammino di guarigione della persona.

#### **Art. 4 - Convenzioni e contributi**

L'Associazione può stipulare convenzioni con enti e organismi internazionali (Nazioni Unite, Unione Europea, etc.), nazionali (Stato, Regioni, Enti Locali, etc.) e altri soggetti giuridici pubblici e privati ed i loro Consorzi, per la realizzazione di specifiche attività.

L'associazione ha facoltà di chiedere sovvenzioni, finanziamenti, sponsorizzazioni a soggetti pubblici e privati e conseguentemente provvedere attraverso il proprio rappresentante legale ad incassare le somme elargite rilasciando quietanza liberatoria per esonero o responsabilità. L'associazione dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi sovranazionali, nazionali o locali di governo, delle aziende pubbliche e private.

L'associazione si impegna a non favorire o promuovere gli interessi economici, politici, sociali o sindacali di soci, amministratori, dipendenti o soggetti a qualunque titolo facenti parte dell'associazione o comunque legati ad essa da un rapporto di prestazione d'opera retribuita, ovvero nei confronti dei soggetti giuridici che effettuino erogazioni liberali a favore dell'Associazione.

#### **Art. 5 - Durata**

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, salvo scioglimento ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto.

#### **Art. 6 - Organi dell'associazione**

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente dell'associazione;
- il vicepresidente;
- il segretario.

#### **Art. 6bis - Consigliere spirituale**

Previa eventuale conferma dell'Ordinario del luogo, l'Associazione potrà designare un Consigliere spirituale fra i sacerdoti che operano nella Diocesi.

Il Consigliere spirituale eventualmente confermato non è in ogni caso un organo dell'associazione, non è socio e/o associato, non ha diritto di voto attivo e passivo e non potrà assumere incarichi alcuno.

#### **Art. 6ter - Consigliere scientifico**

L'associazione potrà designare uno o più Consiglieri scientifici fra le personalità riconosciute nel campo psicoterapico. Tale indicazione scaturisce dal fatto che il Consigliere scientifico, dopo aver conosciuto e valutato le finalità dell'Istituto Sales, le condivide nella sostanza e nella forma. Il Consigliere scientifico designato non è un organo dell'associazione, non è socio e/o associato, non ha diritto di voto attivo e passivo e non potrà assumere incarichi alcuno.

### **TITOLO II - ASSOCIATI**

#### **Art. 7 - Qualifica degli associati**

Possono far parte dell'Associazione i fedeli persone fisiche, le associazioni con scopi analoghi o complementari, le persone giuridiche, che siano interessate all'attività dell'associazione stessa e si riconoscano nei principi ispiratori cattolico cristiano che animano l'associazione.

L'associazione è costituita dai fedeli Soci Fondatori e dai fedeli Soci Ordinari.

I Soci Fondatori e i Soci Ordinari partecipano all'Assemblea degli associati ed hanno diritto di voto.

Sono considerati soci Fondatori quelle persone presenti all'assemblea costitutiva.

#### **Art. 8 - Ammissione**

Si diventa soci ordinari presentando domanda di ammissione scritta, sostenuta da almeno due soci, all'esame del Consiglio Direttivo il quale con propria delibera la accoglie o la respinge.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Inoltre l'adesione all'Associazione comporta l'accettazione delle norme dello statuto e dell'eventuale regolamento interno.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo non accolga la domanda di ammissione, il richiedente può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente statuto, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di comunicazione effettuata con qualunque mezzo anche telematica, in tal caso l'efficacia della ammissione è sospesa sino al pronunciamento definitivo.

#### **Art. 9 - Recesso ed Esclusione**

La qualifica di associato si perde per:

- Morte: in caso di morte di un associato, il rapporto non si trasmette agli eredi e/o aventi causa;

- Dimissioni o Recesso: ogni associato indipendentemente dal motivo e/o dalla causa, può recedere dall'Associazione in ogni momento. Il recesso avrà effetto in ogni caso dal primo gennaio dell'anno successivo alla comunicazione scritta;

- Esclusione: l'esclusione potrà avvenire per 1) gravi infrazioni alle norme statutarie o regolamentari; 2) comportamenti lesivi al buon nome dell'associazione e ai principi cattolico cristiani che la ispirano; 3) insanabile dissidio sorto tra l'associato e gli organi dell'associazione e i suoi componenti; insanabile dissidio sorto tra l'associato e gli altri associati, non altrimenti dirimibile; 4) mancato pagamento, salvo dispensa deliberata dal Consiglio Direttivo, della quota associativa annuale eventualmente determinata dal Consiglio direttivo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea dei soci. Il socio escluso, non condividendone le ragioni, può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente statuto entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla data di comunicazione effettuata con qualunque mezzo anche telematica, in tal caso l'efficacia della esclusione è sospesa sino al pronunciamento definitivo.

### **Titolo III - Organi Dell'associazione**

#### **Art. 10 - L'assemblea**

L'assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente. Hanno diritto di partecipazione e al voto tutti i soci fondatori e ordinari in regola col pagamento della quota associativa annuale eventualmente determinata dal Consiglio Direttivo, e che non siano decaduti ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

E' ammessa la rappresentanza dei soci per delega per quanti si trovino all'estero o siano assenti per validi motivi. Ogni socio può ricevere una sola delega che deve essere scritta. E' ammessa anche la delega trasmessa per mezzo telematico.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. Il bilancio, assieme alla relazione degli amministratori, viene depositato in copia presso la sede legale durante i quindici (15) giorni che precedono l'assemblea e sino all'approvazione, affinché i soci possano prenderne visione.

L'assemblea straordinaria viene convocata ogni volta che il consiglio direttivo lo ritenga necessario, ovvero su richiesta del presidente o di almeno un quinto (1/5) dei soci aventi diritto al voto, sottoponendo alla discussione dell'assemblea dei soci l'ordine del giorno programmato.

L'assemblea sia ordinaria, sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza per delega di almeno la metà

più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

La convocazione è fatta tramite lettera o attraverso un mezzo telematico, contenente le indicazioni del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, entro quindici (15) giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea ordinaria provvede a deliberare, oltre che sul rendiconto economico e patrimoniale, su tutti gli argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno.

All'assemblea ordinaria spetta:

- la ratifica del rendiconto consuntivo annuale e l'approvazione del bilancio preventivo, approvati e presentati dal consiglio direttivo;
- l'elezione dei membri del consiglio direttivo, nonché l'elezione del presidente e del vicepresidente fra i membri del consiglio direttivo;
- l'approvazione dei programmi di lavoro e di intervento dell'associazione;
- l'assunzione di ogni decisione in merito ad argomenti iscritti all'ordine del giorno e che si ritenga comunque opportuno deliberare.

All'assemblea straordinaria è riservata:

- a) la modifica del presente statuto;
- b) lo scioglimento dell'associazione;
- c) qualsiasi delibera sia stata inserita all'ordine del giorno.

Le deliberazioni di cui ai punti a) e b), devono essere adottate a maggioranza di tre quarti (3/4) dei soci presenti o rappresentati per delega all'assemblea validamente costituita.

L'assemblea dei soci può dotarsi di un regolamento interno, che stabilisca quanto non esplicitamente disciplinato dallo statuto.

#### **Art. 11 - Il consiglio direttivo**

Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea ordinaria dei soci per il periodo di cinque anni.

Il numero dei suoi componenti varia da tre a nove secondo delibera dell'assemblea. In caso di dimissioni o decadenza a norma di regolamento di uno o più consiglieri, l'assemblea nella prima convocazione provvederà a sostituirli. I sostituti dureranno in carica fino alla scadenza del consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo può inoltre conferire i poteri, la firma e la legale rappresentanza per singoli o più determinati atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, sia al Presidente in carica sia ad altri soggetti espressamente incaricati o a entrambi che agiranno collegialmente.

Il consiglio direttivo, inoltre:

- delibera sulle dimissioni dei soci e sulla revoca della qualità di socio da sottoporre all'assemblea per la ratifica;
- determina annualmente l'ammontare eventuale delle quote sociali;
- può dispensare, *motu proprio*, salvaguardandone l'anonimato, l'associato dal pagamento della quota associativa annuale eventualmente adottata, da sottoporre all'assemblea per la ratifica;
- segue l'attuazione dei programmi dell'associazione nell'ambito delle linee generali e programmatiche decise dall'assemblea dei soci, scegliendo le strutture operative più idonee alla gestione delle attività;
- delibera in caso di urgenza spese di carattere straordinario.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente e in sua assenza dal vicepresidente, si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del presidente stesso o di almeno un terzo (1/3) dei suoi membri.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi membri.

#### **Art. 12 - Il presidente dell'associazione**

Il presidente è nominato dall'assemblea dei soci, e rimane in carica per il periodo di cinque anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale e agisce in nome e per conto dell'Associazione.

L'Associazione sta in giudizio nella persona del suo Presidente in carica.

Il Presidente cura, salvo quanto specificato all'art. 11, l'ordinaria amministrazione dell'associazione e ne coordina l'attività dando esecuzione alle delibere del consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci. In particolare il Presidente:

- convoca e presiede il consiglio direttivo concordando l'ordine del giorno con il segretario;
- presiede l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- rappresenta l'associazione verso l'esterno.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

#### **Art. 13 - Il segretario**

Il segretario è eletto dal consiglio direttivo per il periodo di cinque anni rinnovabili.

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo e coadiuva il presidente e il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive.

Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del consiglio direttivo e del libro dei soci.

### **Titolo IV - Disposizioni Finali**

#### **Art. 14 - Amministrazione e patrimonio**

Per esercizio annuale si intende il periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione dovrà tenere la contabilità nelle forme di legge con la documentazione necessaria o richiesta da particolari iniziative.

Il patrimonio o fondo sociale è costituito dalle quote sociali annuali eventualmente determinate dal Consiglio Direttivo e versate dagli associati, dai contributi versati liberamente dagli associati, dagli acquisti mobiliari ed immobiliari fatti a qualunque titolo, acquistati con le quote e i contributi degli associati, da donazioni, lasciti, sussidi e contributi concessi da istituti, enti pubblici e privati, associazioni e/o privati cittadini.

Per le obbligazioni assunte dall'Associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Le quote sociali eventualmente versate non sono ripetibili e non sono trasmissibili.

Finché dura l'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

Al patrimonio sociale confluiscono gli eventuali avanzi di gestione con vincolo di destinazione alla realizzazione degli scopi istituzionali. Durante la vita dell'associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Prima del quindicesimo (15) dicembre di ogni anno, il consiglio direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce le eventuali quote associative per l'anno successivo.

#### **Art. 15 - Scioglimento e liquidazione**

L'associazione si scioglie: 1) per decorso del termine, ove apposto; 2) per il conseguimento dell'oggetto associativo o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; 3) per volontà degli associati, approvata dall'assemblea straordinaria a maggioranza di tre quarti (3/4) dei soci presenti o rappresentati per delega all'assemblea validamente costituita; 4) per grave

dissidio che impedisce irreversibilmente il raggiungimento dello scopo associativo. In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori i quali determineranno le modalità di liquidazione del residuo netto patrimoniale che verrà obbligatoriamente devoluto a beneficio di associazioni aventi finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità.

**Art. 16 - Norme transitorie**

In concomitanza con l'approvazione del presente statuto, i soci fondatori provvederanno alla elezione del consiglio direttivo, del presidente, del vicepresidente e del segretario.

**Art. 17 - Clausola compromissoria**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza all'esecuzione e/o interpretazione del presente statuto, del regolamento, delle delibere adottate dal Consiglio Direttivo, dall'Assemblea ordinaria e straordinaria, che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, all'uopo nominato, dando luogo ad arbitrato irrituale. In caso di discordia in merito alla sua nomina, vi provvede l'autorità competente su istanza della parte interessata.

**Art. 18 - Rinvio**

Per quanto non disciplinato dal presente statuto valgono le disposizioni di diritto comune.